COMUNE DI AMATRICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993 n. 507.

INDICE

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Imposta sulla pubblicità
Capo III - Modalità per il rilascio di autorizzazioni
Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni
Capo V - Sanzioni e contenzioso
Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo
Capo VII - Disciplina del servizio e vigilanza
Capo VIII - Disposizioni finali

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'art.2 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 il Comune di Amatrice appartiene alla V classe in quanto è un Comune fino a 10.000 abitanti residenti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica

ART. 3 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

I criteri a cui si farà riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:
a) il piano deve tener conto dell'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico
b) il piano deve tener conto della domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) nel piano saranno stabiliti appropriati indici di affollamento degli impianti sul territorio.
Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne.

ART. 4 - DIVIETI

E' vietata l'effettuazione della pubblicità sonora dalle ore 22,00 alle ore 8,00 E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini da veicoli

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali mezzi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi le caratteristiche tecniche (colore, formato ecc.) saranno determinate dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio urbanistico, salvo quanto previsto da altri regolamenti comunali (edilizio, ecc.). Per la definizione tecnica dei vari tipi di impianti si rimanda all'art. 47 del D.P.R. 495/92. E' inoltre vietata l'apposizione di insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, al di fuori dello spazio occupato dalla porta di ingresso dell'attività di cui sopra, e relative vetrine che abbiano una superficie eccedente 0,50 mq, salvo diverse disposizioni previste da specifici regolamenti approvati dal Comune.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 6 - OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93.
Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 8 - DELLE TARIFFE IN GENERE

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, - come modificato dall'art. 10 (vedi premessa)- le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 9 - FATTISPECIE PUBBLICITARIE E MODALITA' IMPOSITIVE

Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle stabilite dagli articoli 12,13,14 e 15 del D.Lgs. n.507/93 , mentre le riduzioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste rispettivamente dagli articoli 16 e 17 dello stesso decreto.

CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

In via generale si stabilisce che il Comune, tenuto conto degli indirizzi del piano generale degli impianti, si avvale a norma dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Nell'ambito del centro abitato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni, per tutte le strade, è del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario delle strade, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs 285/92.
Per procedimento autorizzativo finalizzato all'installazione di impianti pubblicitari, si rimanda ai disposti dell'art. 53 del D.P.R. 495/92

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 11 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Inoltre, viene prevista l'effettuazione di affissioni di materiale commerciale nella percentuale prevista dall'art.6 del presente regolamento.

ART. 12 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse di quale il servizio stesso è richiesto, un diritto , comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 16; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 13 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

a) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria
b) per gli annunci mortuari.

ART. 14 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi
c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi
d) i manifesti delle Associazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale
e) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza
f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative
g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge
h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati

ART. 15 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione , che deve essere annotata in apposito registro cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

CAPO V SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 16 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente , anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

ART. 17 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1) Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sopratassa pari all''ammontare dell'imposta o del diritto evasi;
2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una sopratassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3) Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad 1/4 se la dichiarazione è prodotta od il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento
4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili,interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento

ART. 18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del CAPO I della Legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la relativa sanzione con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio , addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3) Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 , l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24
4) i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative sopratasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa

ART. 19 – CONTENZIOSO

La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

ART. 20 - PROCEDIMENTO

Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso , i

termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18,19,20,21,22 e 23 del D.Lgs. n.546/92

CAPO VI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 21 – DICHIARAZIONE

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto , prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa , nella quale devono essere indicate le caratteristiche , la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2) la dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità e l'ubicazione , con conseguente nuova imposizione : è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo
3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4) qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rinvia alle statuizioni del D.Lgs. 507/93 L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente

ART. 22 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune con arrotondamento a € 0,50 per difetto o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3) il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate semestrali.
5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero , in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione . si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile. 6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso , il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza , il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. 7) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D. Lgs. n. 507/93.